

OGGETTO: Deliberazione n° 1278 del 17/09/2012 avente per oggetto la fornitura di dispositivi medici di diverso utilizzo, in unione d'acquisto con l'ASL Sanluri, per quattro anni. Adeguamento sulla base della variazione ISTAT dei prezzi da applicare in sede di esecuzione al contratto. Ditta Megapharma Ospedaliera S.r.l.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull' albo pretorio on-line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr. Sergio Salis
Direttore Sanitario Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che:

- l'art. 115 del D.Lgs 163/2006 dispone che " tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5";
- ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) della citata normativa, la sezione centrale dell'Osservatorio determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla Consip, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dic. 1999 n° 488;
- ai sensi dell'art. 7 comma 5, l'ISTAT cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni giudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica tra questi ultimi ed i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con cadenza almeno semestrale...omissis;
- la giurisprudenza ha affermato il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale a partire dalla scadenza del primo anno in quanto i contratti pubblici ad esecuzione continuativa o periodica vengono stipulati in più annualità, quindi la revisione va calcolata al termine di ogni anno, talché la revisione periodica del prezzo non riguarda il primo periodo temporale di riferimento della prestazione contrattuale posta a carico dell'amministrazione "in caso contrario, ove la revisione operasse sin dall'inizio dell'efficacia del contratto, essa inciderebbe sulla stessa entità dell'offerta economica sulla base della quale è stato aggiudicato l'appalto con conseguente violazione dei principi di trasparenza e par condicio che caratterizzano le procedure selettive finalizzate all'affidamento dei contratti..... in via mediata l'istituto tutela l'interesse dell'appaltatore a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurlo ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni";
- la costante giurisprudenza ritiene che, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati previsti, la revisione deve essere operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n° 1278 del 17/09/2012, con la quale è stato disposto di affidare a seguito di espletamento di formale procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la fornitura per quattro anni di dispositivi medici di diverso utilizzo alla società Megapharma Ospedaliera, di cui:

- € 17.640,00 I.V.A. di legge esclusa, con risorse proprie dell'ASL Cagliari
- € 1.290,00 I.V.A. di legge esclusa, con risorse proprie dell'ASL Sanluri

ATTESO che, a seguito della predetta aggiudicazione, la società Megapharma Ospedaliera, con nota del 30.04.2014, presentava istanza per il riconoscimento del compenso revisionale ai sensi art. 115 del Codice, avvalendosi della facoltà di rivedere i prezzi relativi ai prodotti aggiudicati;

VISTO ancora, il disposto di cui all'art. 4, lettera b, del Disciplinare tecnico, integralmente trasfuso nel contratto di fornitura, la cui specifica previsione ricalca il dettato dell'art. 115 del Codice dei contratti rubricato "Adeguamento dei prezzi";

CONSIDERATO che, a causa della difficoltà dell'instaurarsi del complesso di relazioni istituzionali previsto dall'art. 7, commi 4 e 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, la pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115 non ha avuto luogo nelle more, e la stessa AVCP, nel parere di precontenzioso n. 82 del 30 maggio 2012, ha ritenuto che a fronte della eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente continuare ad essere effettuata sulla base degli indici dei prezzi al consumo ISTAT FOI;

DATO ATTO che, l'art. 17, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n° 111, come da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n° 228, attribuisce all'Osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs 163/2006 il compito di fornire alle regioni, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati, le elaborazioni dei prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, relativamente ai dispositivi medici, farmaci per uso sanitario, servizi sanitari e non individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS), sulla base di criteri prefissati dal Ministero in termini di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza ed efficacia, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali;

PRESO ATTO che, la suddetta normativa di settore, in caotico e continuo cambiamento, ha generato nel frattempo alcune pronunce recenti del TAR riguardo al 1°elenco prezzi pubblicato dall'AVCP in data 01 novembre 2012, limitatamente ai dispositivi medici, che ha visto il prezzo di riferimento trasformarsi, nell'ambito della cd. "spending review"; da strumento operativo di controllo e razionalizzazione della spesa a tetto massimo di riferimento ai fini della rinegoziazione dei contratti (Tar Lazio sez. III, n° 4401 del 20.03.2013);

RILEVATO che, indipendentemente dalla normativa applicata succedutasi nel tempo, tale ultima banca dati non comprende a tutt'oggi prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza relativi ai dispositivi medici oggetto della somministrazione da parte della società Megapharma Ospedaliera;

RITENUTO pertanto, sulla base delle motivazioni dettagliatamente sopra indicate, di procedere all'adeguamento degli importi contrattuali come sotto individuati, vista l'impossibilità di reperire i dati relativi ai costi pubblicati dall'Osservatorio, con periodicità annuale, sulla base dei dati ufficiali, in primis l'indice ISTAT FOI;

ACCLARATO che, il compenso revisionale va riconosciuto senza limitazioni di decorrenza di sorta in relazione alle variazioni percentuali verificatesi nell'ultimo anno e, comunque, dall'ultima istanza tesa al riconoscimento del riequilibrio economico, utilizzando indici e metodi per il calcolo di variazioni ISTAT FOI:

periodo ottobre 2012 → aprile 2014 (pubblicato dall'ISTAT il 13 maggio 2014) = $(106,4 \text{ indice più recente} : 103,7 \text{ indice più vecchio}) \times 100 - 100 = +0,9\%$

Lotto R2 Speculum vaginali per aspirazione fumo in interventi di laserchirurgia ginecologica: prezzo unitario di aggiudicazione € 2,37 + Iva, nuovo prezzo € 2,39 + Iva;
Lotto Y1 Lacci emostatici tubolari: prezzo unitario di aggiudicazione € 0,1075 + Iva, nuovo prezzo € 0,11 + Iva;

TENUTO CONTO che, dal presente provvedimento derivano maggiori oneri complessivi corrispondenti a € 303,78 Iva inclusa, da ritenersi come limite massimo per l'adeguamento degli importi di aggiudicazione disposti a favore dell'ASL Cagliari in assenza di una diversa regolamentazione, compresa la differenza conseguente alla maggiore aliquota Iva a far data 01.10.2013 (Rif. All.A);

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 241/1990;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto in premessa:

1. con riferimento alla deliberazione n° 1278 del 17/09/2012, di riconoscere ed approvare, ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'adeguamento dei prezzi all'operatore economico Megapharma Ospedaliera S.r.l. nella misura del + 0,9%, accertata con il metodo di calcolo ISTAT FOI alla data del presente provvedimento.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per un importo pari a € 303,78 Iva inclusa, a valere sugli importi di aggiudicazione da finanziare con risorse proprie dell'ASL Cagliari procedente, compresa la variazione conseguente alla maggiore aliquota Iva a far data 01.10.2013 (Rif. All.A).
3. di dare atto che gli atti dell'istruttoria sono depositati e disponibili presso il Servizio Acquisti.

4. di comunicare la presente deliberazione al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri.
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. SERGIO SALIS

IL DIRETTORE SANITARIO
DR. UGO STORELLI

IL DIRETTORE GENERALE
DOT. EMILIO SIMBONE

Resp. Servizio Acquisti/MADV
Est/Proc/MF